



PROCEDURA APERTA - APP. E-1722 – CIG 7316223237

**Fornitura di un sistema High Performance Liquid Chromatography
accoppiato a spettrometro di massa operante in modalità
MS3 o superiore per il Dipartimento
di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona
(lotto unico).**

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA EURO 250.000,00 IVA ESCLUSA
("Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00.)

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

TITOLO I – GARA D’APPALTO

ART. 1	ENTE APPALTANTE	pag. 3
ART. 2	OGGETTO DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL’APPALTO	3
ART. 3	FORMA DELL’APPALTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 4	LUOGO DI ESECUZIONE	5
ART. 5	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	5
ART. 6	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
ART. 7	OFFERTE PARZIALI – ANOMALIA DELLE OFFERTE – VARIANTI	6
ART. 8	TERMINI DI CONSEGNA.....	7
ART. 9	SOPRALLUOGO	7
ART.10	DOCUMENTI DI GARA E RICHIESTA CHIARIMENTI.....	7
ART.11	TERMINE DI RICEZIONE DELL’OFFERTA	9
ART.12	LINGUA DI REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA	9
ART.13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	9
ART.14	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	22
ART.15	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	23
ART.16	CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE.....	23
ART.17	VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
ART.18	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
ART.19	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
ART.20	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CODICE ETICO.....	26
ART.21	COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI.....	26
ART.22	ALTRE INDICAZIONI.....	27
ART.23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
ART.24	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
ART.25	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	29

TITOLO II – NORME CONTRATTUALI COMUNI

ART.26	CAUZIONE DEFINITIVA.....	30
ART.27	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA	30
ART.28	SICUREZZA SUL LAVORO.....	30
ART.29	ASSICURAZIONE.....	31
ART.30	TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	32
ART.31	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	32



TITOLO I – GARA D’APPALTO

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara App. E-1722 di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università di Verona, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la Fornitura di un sistema Lc-QqQ-MS, o equivalente, quale LC-Ion trap o LC-Q-TOF MS ad elevata sensibilità e produttività, per analisi dei farmaci/metaboliti e macromolecole biologiche per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona (lotto unico).

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre Rep. 1362/2017 del 18.12.2017 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, (nel prosieguo Codice) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

Il luogo di esecuzione della fornitura è meglio specificato nel capitolato tecnico.

Il Bando di Gara, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo del committente” (www.univr.it), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell’ANAC.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Merlin Funzionario della Direzione Tecnica e Logistica – Via Paradiso, 6 – 37129 Verona.

ART. 1 - ENTE APPALTANTE

Università di Verona, Direzione TECNICA E LOGISTICA Via dell’Artigliere, 8, - 37129 Verona, tel. 045/842 5221 - 5220 – fax 045/8425233 – sito internet: <http://www.univr.it>; pec ufficio.protocollo@pec.univr.it.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di uno strumento analitico per indagini farmaco-tossicologiche e cliniche su composti organici quali farmaci, droghe e tossici in matrici biologiche e non. La strumentazione richiesta dovrà integrare una sezione di separazione molecolare ad elevata efficienza basata sulla Ultra High Performance Liquid Chromatography ed una sezione di detezione molecolare che impieghi la Spettrometria di Massa secondo lo Schema MSⁿ (es. trappola ionica o analoghi).

Devono inoltre essere previsti:

- Trasporto, installazione e messa in funzione;
- Implementazione delle metodiche relative ai parametri tossicologici specifici, incluse aggiornate banche dati farmaco-tossicologiche;
- Assistenza tecnica di tipo full-risk di almeno due anni comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro le quarantotto ore e garanzia minima di supporto telefonico;
- Addestramento del personale, da effettuarsi a totale onere a carico della Ditta fornitrice;

Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad Euro 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*) + iva, (*“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00.*). CIG 7316223237 Cod. CPV 38433100



Tutte le modalità di esecuzione sono contenute nel capitolato tecnico di gara. Le forniture dovranno essere eseguite in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare.

Per la tipologia di strumentazione prevista, è necessario che la stessa sia fornita da un unico fornitore, che quindi l'appalto non può essere suddiviso in più lotti, prevedendosi pertanto un lotto unico ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

1.1 Ritiro dello strumento trappola ionica ditta AGILENT TECHNOLOGIES modello G2435A SL (S/N DE14601050)

La gara prevede l'obbligo da parte del concorrente vincitore, di ritirare lo strumento trappola ionica ditta Agilent Technologies modello G2435A SL (S/N DE14601050) sito presso laboratorio di tossicologia della sezione di Medicina Legale dell'Università di Verona.

Il ritiro dovrà essere effettuato entro 60 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della stazione appaltante, entro 60 giorni di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Il concorrente deve inoltre offrire una somma (voce D del modello Offerta Economica) che dovrà versare alla stazione appaltante per l'acquisizione di tale strumentazione.

Non sono ammesse offerte in aumento pena l'esclusione dalla gara.

ART. 3 - FORMA DELL'APPALTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE

La prestazione oggetto della presente gara verrà aggiudicata tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, in base ai seguenti elementi:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Offerta Economica/Prezzo | max punti 20 |
| 2) Offerta Tecnica / Qualità | max punti 80 |
- suddivisi come specificato nel capitolato tecnico

l'appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale.

In caso di uguale punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'art. 77, 2° comma del Regio Decreto 23.05.24 n. 827.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta economica pervenuta purchè valida e previa valutazione della congruità della stessa sulla scorta del valore presunto a base d'asta.

Offerte parziali non saranno prese in considerazione.

Si precisa quanto segue:

- gara ad offerte segrete;
- primo esperimento di gara;
- possibilità di svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione;
- alla gara sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate con l'osservanza della disciplina del Codice e con le modalità di seguito indicate;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione, a pena di esclusione dalla gara stessa;
- non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
- sono ammesse a partecipare alla gara le imprese non iscritte alla Camera di Commercio aventi sedi in uno stato della CEE alle condizioni previste dal Codice.;



- l'Università di Verona procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta;
- nel caso di spostamento del giorno di effettuazione della gara vale la documentazione che sia stata presentata con riferimento alla data stabilita nelle presenti prescrizioni di gara;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non fare luogo alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di consegna della strumentazione è meglio specificato nel capitolato tecnico.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92, 93 e 94 del Regolamento (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, dettagliatamente indicati nei moduli A.2 e A.3 allegati al presente disciplinare

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle



finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass dal sito www.anticorruzione.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS OE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

ART. 6 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non stabilito diversamente nel presente disciplinare, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compreso i regolamenti e prescrizioni del Comune di Verona, in materia di pubblici servizi e di assicurazioni sociali, che abbiano comunque applicabilità con l'appalto in oggetto oltre che delle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e contrattuali. L'appalto è, inoltre, soggetto al Capitolato D'Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. dd. 28.10.1985, al D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, forniture e servizi" e s.m.i e alle condizioni stabilite nel vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Verona.

Si intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione; non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

ART. 7 - OFFERTE PARZIALI – ANOMALIA DELLE OFFERTE - VARIANTI

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, od in aumento.

L'individuazione e la verifica dell'anomalia delle offerte presentate, avverrà in conformità con quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La stazione appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica la stazione concedente dichiara le eventuali



esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Non è ammessa la possibilità di presentare varianti.

ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono specificati nel capitolato tecnico.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio. Prima di presentare l'offerta, le Imprese hanno comunque la facoltà di effettuare una visita di sopralluogo presso i laboratori interessati alla fornitura, al fine di accertare le possibili condizioni di viabilità, accesso ed esecuzione della fornitura. Le eventuali visite di sopralluogo si svolgeranno previo appuntamento utilizzando i contatti presenti nel capitolato tecnico.

ART. 10 - DOCUMENTI DI GARA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Gli elaborati di gara sono i seguenti:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e allegati
- c) Capitolato tecnico
- d) Mod. allegato A.1 Domanda di ammissione
- e) Mod. allegato A.2 Dichiarazione inerente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed altre dichiarazioni di carattere generale
- f) Mod. allegato A.3 Ulteriore dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (*condanne penali*)
- g) Mod. allegato A.4 Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecniche-professionali
- h) Mod. allegato A.5.1 Dichiarazione Avvalimento impresa concorrente
- i) Mod. allegato A.5.2 Dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e altre dichiarazioni da rendersi in caso di avvalimento da parte del soggetto ausiliario
- j) Mod. allegato A.6 SUBAPPALTO
- k) Mod. allegato A.7 Richiesta chiarimenti
- l) Allegato A.8 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
- m) Allegato A.9 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Verona (Codice Etico)
- n) Modello "C" Parametri Tecnici
- o) Modello Offerta Economica
- p) Modello Sicurezza sul lavoro
- q) Schema di contratto

I concorrenti potranno visionare tutti gli elaborati di gara, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, presso la Direzione Tecnica e Logistica, U.O. Appalti sita in Via Paradiso 6 – 37129 Verona. I documenti sopraindicati dovranno essere scaricati dal sito web di Ateneo: <http://www.univr.it/gare> (percorso: *gare di appalto – servizi/forniture*).

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti **esclusivamente per iscritto**, secondo quanto prevede il modello denominato "Richiesta chiarimenti" [Modulo allegato 7] **esclusivamente per posta**



elettronica certificata entro e non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza dell'invio delle offerte. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e posta elettronica e PEC. L'oggetto della mail di richiesta di chiarimenti dovrà riportare la seguente dicitura iniziale:

APP. E-1722 STRUMENTAZIONE DIP. DIAGNOSTICA DELL'UNIVERSITA' DI VERONA. Rich. Chiarimenti.

Chiarimenti:

Università di Verona – Direzione Tecnica e Logistica.

RUP Dott.ssa Antonella Merlin tel 045 842 5230/5221/5220, indirizzo P.E.C.:
ufficio.prorocollo@pec.univr.it.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, entro 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e formeranno parte integrante della documentazione di gara.

Eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate. Diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 11 - TERMINE DI RICEZIONE DELL'OFFERTA

Il plico confezionato secondo le prescrizioni del successivo art. 13) dovrà pervenire direttamente oppure a mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta celere o per corriere entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 23.03.2018** al seguente indirizzo:

<p>UNIVERSITA' DI VERONA Ufficio Protocollo e Archivio Generale - Direzione Tecnica e Logistica Via dell'Artigliere, 8 - 37129 VERONA</p>

Le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta sono stabiliti a pena di esclusione.

La consegna a mano dovrà essere effettuata presso l'Ufficio Posta di questa Amministrazione, con il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In tale caso sarà cura della ditta farsi rilasciare la certificazione di avvenuta consegna del plico.

I plichi che giungessero in ritardo per qualsiasi causa, non saranno ammessi alla gara e non saranno aperti, ma saranno archiviati, dopo la necessaria constatazione e verbalizzazione da parte dell'Autorità che presiede la gara medesima; non saranno pertanto ammessi reclami.

Oltre al termine fissato per la presentazione, non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione.



ART. 12 - LINGUA DI REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica, **redatta su carta bollata o equivalente**, e tutta la documentazione richiesta dovrà essere scritta in lingua italiana, sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio, ovvero dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate o temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamenti di imprese, l'offerta deve essere congiunta e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o che intendono raggrupparsi, e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Codice.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni: **UNICO PLICO**, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l'autenticità della chiusura originaria – **NO CERA LACCA**), riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale - codice fiscale – partita iva - indirizzo - indirizzo di posta elettronica - PEC - cod. PASSOE. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
- b) la scritta **"CONTIENE OFFERTA PER L'APPALTO PER E-1722 – CIG 7316223237 - Fornitura di un sistema High Performance Liquid Chromatography accoppiato a spettrometro di massa operante in modalità MS3 o superiore per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona (lotto unico).**

Tale plico deve contenere a sua volta TRE distinti plichi, anch'essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono essere contraddistinti anch'essi oltre che dall'oggetto della gara:

- dal nominativo della Ditta concorrente, (in caso di imprese riunite i nominativi di tutte le imprese associate con evidenziata l'impresa mandataria capogruppo o qualificata come capogruppo);
- dalle seguenti diciture:

PLICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PLICO 2 – OFFERTA TECNICA

PLICO 3 – OFFERTA ECONOMICA

I PLICHI SOPRA SPECIFICATI DOVRANNO CONTENERE A LORO VOLTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DISTINTA PER PLICO:

Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a.) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b.) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;



c.) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

I modelli per l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive e l'adesione al Protocollo di legalità sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione; gli stessi potranno comunque essere riprodotti mantenendo inalterato il contenuto richiesto

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

PLICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda di ammissione - [Modulo allegato A.1]

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, la domanda deve essere congiuntamente compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere



sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2. Dichiarazione inerente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed altre dichiarazioni di carattere generale - [Modulo allegato A.2]

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
► le dichiarazioni, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3. Ulteriore dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (condanne penali) - [Modulo allegato A.3]

Si precisa che le dichiarazioni devono essere personalmente rese:

- *per le imprese individuali* dal titolare e dal direttore tecnico; *per le società in nome collettivo* dai soci e dal direttore tecnico; *per le società in accomandita semplice* dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; *per gli altri tipi di società o consorzio*, dai membri del consiglio di amministrazione a cui è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- da ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali*: titolare e direttore tecnico; *per le società in nome collettivo*: soci e direttore tecnico; *per le società in accomandita semplice*: soci accomandatari e direttore tecnico; *per le altre società o consorzi*: membri del consiglio di amministrazione a cui è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente



la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

- da ciascuno dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura

4. Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica - finanziaria e tecnica – professionali di cui all'art. 83 comma 2 del Codice
- [Modulo allegato A.4]

4.1) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

4.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA :

4.2.a) - Referenze bancarie: presentazione in originale di referenze bancarie di almeno due istituti bancari, operanti negli Stati membri della U.E., che attestino la solidità finanziaria ed economica dell'impresa.

Nel caso, le dichiarazioni bancarie, devono essere presentate:

1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.

4.2.b) Estratto del bilancio degli ultimi 3 esercizi:

- costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla gara, che l'importo del fatturato globale d'impresa che risulta dalla somma degli ultimi tre esercizi finanziari sia stato almeno pari ad uno virgola cinque il valore della base d'asta, IVA esclusa.

4.3) CAPACITÀ TECNICA:

4.3a) elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara, eseguite negli ultimi tre esercizi finanziari, con la descrizione dell'esatto oggetto, del rispettivo importo, destinatario e l'espressa dichiarazione di regolare esecuzione delle stesse. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla gara:

1. che la somma dell'importo del fatturato annuo per forniture analoghe a quelle oggetto di gara (effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari sia stata almeno pari a una volta il valore della base d'asta.
2. aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari almeno una fornitura analoga a quella oggetto di gara del valore unitario almeno pari allo 0,30 dell'importo a base d'asta.

La comprova del requisito del punto 4.3.a), è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il



relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

4.3b) eventuali certificazioni di qualità della ditta, rilasciati da organismi competenti attestanti che la stessa osserva le normative in materia di garanzia e qualità in conformità con la normativa europea.

Si precisa che per forniture analoghe si intendono forniture aventi oggetto analogo a quello oggetto di gara.

Qualora non siano disponibili i dati definitivi relativi all'anno 2017 il triennio di riferimento si intende 2014 – 2015 -2016.

Si precisa che:

- nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi, devono essere congiuntamente prodotte e sottoscritte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti per la partecipazione alla gara.

5. Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica - finanziaria e tecniche – professionali di cui all'art. 83 comma 2 del Codice per i concorrenti non residenti in Italia

per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

6. Ulteriore dichiarazione per gli operatori economici non residenti in Italia

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica



non certificata, il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

7. Ulteriori dichiarazioni [Modulo allegato A.4]

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati di gara;
- b) di avere preso conoscenza dei luoghi dove verrà eseguita la prestazione e delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- c) ai fini di consentire l'accesso agli atti:
 - di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L. 241/90, a consentirlo per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure, in alternativa
 - di non autorizzare l'accesso per quelle parti inerenti le informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi da indicarsi espressamente con apposita relazione
- d) il consenso per il trattamento dei dati personali che la Stazione Appaltante acquisirà in ordine alle procedure di gara, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

8. MODELLO SICUREZZA SUL LAVORO (v. art. 28 del presente disciplinare)

sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un alido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

In caso di persone giuridiche plurisoggettive, la firma deve essere apposta secondo quanto indicato per l'allegato A1.

9. LA RICEVUTA DELLA CAUZIONE (art. 93 del D.lgs. 50/2016.)

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo pari a Euro 5.000,00.

Può essere costituita, a scelta del concorrente:

- a.) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b.) in contanti, con versamento presso la Tesoreria dell'Università con le seguenti coordinate bancarie:
 - per i concorrenti residenti in Italia: IBAN: IT65U050341175000000011000
 - per i concorrenti esteri: IBAN: IT65U050341175000000011000 e codice BIC (o SWIFT) BAPPIT21001 indicando come causale "Deposito cauzionale provvisorio gara n. **E-1722 UNIVR.**
- c.) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio



di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- essere prodotta in originale (*sottoscritta in originale dal garante*) con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- le polizze con firma digitale del garante devono riportare l'autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;

- avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

inoltre prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del D. lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.



La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1 del Codice, nella misura e nei modi previsti dal medesimo art. 103 del Codice. Si rimanda all’art. 29 del presente disciplinare per quanto ulteriormente prescritto.

In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti è indispensabile che la garanzia provvisoria ossia intestata a nome di tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio.

Si precisa che la Stazione Appaltante procederà all’incameramento della garanzia provvisoria oltre che nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, anche nei casi di mendaci dichiarazioni, di mancata sussistenza dei requisiti specifici economico-finanziari e tecnico-organizzativi nonché nel caso di collegamento formale e/o sostanziale tra Ditte accertato in sede di gara.

9.1 IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE,

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10. LA RICEVUTA DELLA TASSA SULLE GARE

Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 21.12.2011, per l’importo pari a:

CIG 7316223237

EURO 20,00

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti debbono attenersi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, costituiti o non ancora costituiti, il versamento è unico e deve essere effettuato dal concorrente Capogruppo.

11. Il “PASS OE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione.

Lo specifico documento attestante che l’Operatore Economico può essere verificato tramite il sistema AVCPASS.



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, tale documento deve essere unico, mediante generazione di uno specifico PASSOE di gruppo, sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento. Si ricorda che il PASSOE deve essere sottoscritto in originale dal legale rappresentante. Si precisa che il PASSOE di gruppo deve essere predisposto anche nel caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega :

- ▶ (*allegato A.5.1*) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- ▶ dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (*allegato A.5.2*) ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- ▶ (*allegato A.5.2*) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed altre dichiarazioni di carattere generale ed altresì il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- ▶ il PASSOE dell'impresa ausiliaria;
- ▶ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto dettagliatamente descritte e a subentrare allo stesso in caso di fallimento, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 89 del Codice ed all'art. 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sul contenuto obbligatorio del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.



13. DICHIARAZIONE DI SUBAPPLATO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (Modello A.6 SUBAPPALTO) le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori .

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'Impresa), del consorzio, del GEIE, o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'Impresa offerente deve indicare la/e parte/i della prestazione che intende eventualmente subappaltare.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata.

Il concorrente indica quindi l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) Mod. A1, A2, A3 a firma del subappaltatore;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

14. Protocollo di legalità (allegato A8)

Dichiarazione (mod A1 punto 8) con cui l'operatore economico accetta il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 23/07/2014, a cui ha aderito la Stazione Appaltante, sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'UPI Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto. ("Allegato A.1"), Tale documento costituisce parte integrante delle presente procedura di gara e del successivo contratto stipulato con l'aggiudicatario

15. Codice di comportamento (allegato A9)

Dichiarazione (mod A1 punto 9) con cui l'operatore economico attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con delibera del Direttore Generale Rep. 165 in data 27/07/2014, ("Allegato A.1"), allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- [Modulo allegato A.1] dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- Modulo allegato A.1] ► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese



che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

PLICO 2 – OFFERTA TECNICA

Detto plico confezionato come indicato nelle premesse del presente articolo dovrà riportare esternamente la dicitura "PLICO DOCUMENTAZIONE TECNICA" e dovrà contenere:

1. RELAZIONE TECNICA

Il concorrente redige una RELAZIONE TECNICA descrittiva esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta. La ditta dovrà presentare l'elenco delle specifiche tecniche dei sistemi offerti, includendone una descrizione, il modello e il produttore.

Dovrà essere allegato materiale illustrativo quale brochure, pubblicazioni scientifiche e schede tecniche dei dispositivi offerti a dimostrazione di quanto descritto nella relazione tecnica e di quanto riportato dalla ditta nella compilazione del modello C. Si chiede di evidenziare su tali documentazione, le parti presenti anche nel modello C, in modo da facilitare il riconoscimento della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto indicato in tali documenti.

In tale relazione dovranno inoltre essere indicate in singoli specifici paragrafi, le modalità di :

- Trasporto, installazione e messa in funzione;
- Implementazione delle metodiche relative ai parametri tossicologici specifici, incluse aggiornate banche dati farmaco-tossicologiche;
- Assistenza tecnica di tipo full-risk di almeno due anni comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro le quarantotto ore e garanzia minima di supporto telefonico;
- Addestramento del personale, da effettuarsi a totale onere a carico della Ditta fornitrice;
- Esplicitazione di ciascuna delle caratteristiche migliorative proposte;

2. MODELLO C – PARAMETRI TECNICI

La ditta dovrà compilare il documento "**Modello C**" – **Parametri Tecnici**, riferiti alle singole strumentazioni, in cui è già presente l'elenco dei requisiti tecnici e funzionali richiesti (colonna denominata "DESCRIZIONE SPECIFICHE RICHIESTE") e la ditta dovrà obbligatoriamente dettagliare, punto per punto (colonna denominata "VOSTRA PROPOSTA"), la rispondenza o meno dei requisiti tecnici e funzionali dei dispositivi offerti ai requisiti richiesti con indicazione (ove applicabile) dei valori quantitativi. **Qualora lo spazio previsto nella colonna "VOSTRA PROPOSTA" non fosse sufficiente per la descrizione di un singolo punto, la ditta potrà inserire un allegato con la descrizione,**



scrivendo nel punto specifico: “*vedi allegato n.*”.

3. DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DIMOSTRATIVA.

La ditta dovrà inoltre fornire una dichiarazione di disponibilità, qualora la stazione appaltante lo ritenesse opportuno, ad effettuare un'eventuale dimostrazione di una fornitura analoga a quella oggetto della gara presso i laboratori di un'ente/azienda dove gli stessi siano già ampiamente utilizzati, allo scopo di illustrarne in modo esaustivo le potenzialità e l'utilizzo. A tal fine la ditta dovrà indicare indirizzo completo dove è ubicata la strumentazione dove sarà eventualmente effettuata la dimostrazione, nonché il nominativo e i recapiti del referente.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana (ove possibile), con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, e sottoscritta in ogni pagina o foglio dal titolare della ditta o dal Legale Rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo, dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti costituenti il raggruppamento di imprese o dal Legale Rappresentante del consorzio.

In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

PLICO 3 – OFFERTA ECONOMICA

Tale plico, confezionato come indicato nelle premesse del presente art. 13) dovrà riportare esternamente la dicitura “**PLICO offerta economica**” e non dovrà contenere altri documenti oltre a quelli richiesti; dovrà essere di consistenza tale da non permettere la lettura dei documenti in esso contenuti.

1. L'OFFERTA ECONOMICA conforme al “modello Offerta Economica”, in lingua italiana resa legale mediante applicazione di marca da bollo, redatta in conformità degli schemi predisposti dall'Università di Verona, dovrà essere sottoscritta in ogni foglio come sotto specificato, con indicato il PREZZO OFFERTO espresso in cifre ed in lettere.

Il prezzo dovrà prevedere al massimo due cifre decimali.

La dichiarazione dovrà, oltre al prezzo per l'attrezzatura oggetto di gara (voce A) contenere l'indicazione di:

(voce B) propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto, che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali, (art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016)

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

(Voce D) valorizzazione strumento trappola ionica ditta Agilent Technologies, modello G2435A SL (S/N DE14601050) (somma che il concorrente offre e dovrà versare alla stazione appaltante per il ritiro di tale strumentazione).

(Voce E) elemento prezzo che verrà valutato per l'assegnazione del punteggio, dato dal prezzo



per l'apparecchiatura oggetto di gara (voce A del modello Offerta Economica) che la stazione appaltante dovrà pagare al concorrente vincitore, a cui verrà sottratto il prezzo (voce D del modello Offerta Economica) che la ditta pagherà alla stazione appaltante per il ritiro dello strumento trappola ionica ditta Agilent Technologies modello G2435A SL (S/N DE14601050)

La voce C è predefinita dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta (voce A) si dovrà riferire al prezzo per la fornitura, trasporto, installazione, collaudo, formazione sul posto del personale e garanzia e assistenza a norma di legge full-risk.

L'offerta economica dovrà essere il frutto di attente valutazioni circa il costo della prestazione e dell'ordinario utile di impresa, per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità della prestazione da prestare.

Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di espletamento della procedura di gara.

In caso di discordanze fra quanto indicato in cifre ed in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

L'offerta dovrà essere redatta senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal Legale Rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo, dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti costituenti il raggruppamento di imprese o dal Legale Rappresentante del consorzio.

In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

ART. 14 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il R.U.P. con l'assistenza di due testimoni della stazione appaltante, nel giorno 27.03.2018 alle ore 10:00 si riunirà in seduta pubblica in una sala dell'Università di Verona, Via Paradiso 6, 37129 Verona, alla presenza dell'Ufficiale Rogante dell'Università.

A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

In detta seduta la commissione di gara amministrativa procederà ai seguenti adempimenti:

- a. verifica della regolarità dei plichi pervenuti ;
- b. apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 1, 2, 3 confezionate secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
- c. apertura della busta 1 e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con quanto disposto del presente disciplinare.

Successivamente, il RUP sospenderà i lavori in seduta pubblica e rimetterà le buste sigillate "2" e "3" rispettivamente:

- le buste "2 - Offerta Tecnica" al R.U.P. per essere custodite in un armadio appositamente chiuso a chiave in una stanza dotata di serratura e non accessibile a terzi, al fine di garantirne l'integrità e l'intangibilità, fino alla seduta pubblica dell'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice;
- le buste "3 - Offerta economica" all'Ufficiale Rogante per essere custodite in cassaforte al fine di



garantirne l'integrità e l'intangibilità fino alla seduta di apertura delle buste stesse da parte della commissione giudicatrice in seduta pubblica.

La Commissione Giudicatrice sopra richiamata, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, in seduta pubblica procederà a verificare che il plico 2 - Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi vi sia contenuto quanto prescritto dal presente disciplinare; proseguirà quindi i lavori in una o più sedute riservate, per la valutazione delle offerte tecniche, e per l'attribuzione dei punteggi, formalizzando la graduatoria delle offerte esaminate in apposito verbale.

Saranno escluse dal prosieguo dei lavori i concorrenti che non conseguiranno almeno 40 (quaranta) punti del punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica.

In una successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti ammessi, la Commissione Giudicatrice procederà ai seguenti adempimenti:

- a) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi;
- b) lettura della graduatoria relativa al punteggio tecnico di valutazione;
- c) apertura del plico 3 "Offerta economica" dei concorrenti ammessi ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente disciplinare;
- d) lettura delle offerte economiche formulate dai concorrenti;
- e) attribuzione dei punteggi;
- f) stesura della graduatoria provvisoria complessiva (derivante dalla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici);
- g) determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ed individuazione delle eventuali offerte risultanti anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice.

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto derivante dalla somma ottenuta tra l'offerta tecnica e quella economica. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante.

Alle sedute pubbliche sono ammessi ad assistere i rappresentanti legali delle Società o i loro procuratori/delegati (muniti di apposita procura/delega atta a dimostrare i poteri di rappresentanza). Essi hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale. Ogni seduta di gara potrà essere sospesa o aggiornata ad altra ora o giorno senza che ciò possa dar luogo a contestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, nonché di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.

ART. 15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, mediante attribuzione alle offerte di un punteggio (fino a un massimo di 100 punti), secondo gli elementi di valutazione specificati nel capitolato tecnico.

ART. 16 - CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE

La quantificazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, sarà dato dalla somma del punteggio attribuito agli elementi esaminati.

L'aggiudicazione sarà deliberata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio, salvo verifica delle moltiplicazioni e somme dell'offerta, e sarà immediatamente impegnativa per la ditta mentre per l'Università di Verona lo sarà solo dopo l'adozione formale del relativo provvedimento.



L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, prorogare od annullare in qualsiasi momento il termine di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo e vantare diritti od aspettative di sorta.

ART.17 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice individuerà le offerte anormalmente basse nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del Codice, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di minimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di *minimo 5 (cinque)* giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 97 comma 4 del Codice o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo dell'art. 97 comma 5 del Codice, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.



Inoltre si precisa e si prescrive che:

a) che le **analisi** e le **giustificazioni** prodotte saranno considerate parti integranti dell'offerta formulata e saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato;

b) che i **costi esposti nelle analisi** devono rispettare le seguenti indicazioni:

1) **manodopera**: i costi orari devono essere non inferiori a quelli rilevabili dalle più recenti tabelle ufficiali della provincia in cui si devono realizzare le prestazioni che siano disponibili alla data del presente disciplinare; nel caso si intenda impiegare mano d'opera proveniente da altra provincia, regione o nazione ai costi rilevabili dalle tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le indennità di trasferte;

2) **materiali, componenti e apparecchiature**:

i costi di materiali, componenti e apparecchiature devono essere quelli di contratti già stipulati per forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione oppure di contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; per quanto riguarda gli inerti i documenti prima indicati possono riguardare anche la coltivazione di cave ed in tal caso i costi esposti nelle analisi dovranno tener conto di quelli derivanti dal contratto e di quelli derivanti dalla escavazione, dal carico, dal trasporto e dallo scarico degli inerti;

i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di magazzino devono essere quelli che si ricavano da adeguati documenti amministrativi;

3) **mezzi d'opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti** altre **forniture e prestazioni**: i costi devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione equivalente depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di nolo a caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere quelli ricavabili da contratti già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto;

4) **spese generali**: i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del **15%** (quindici per cento) dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d'opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni) previsto dalle norme come percentuale normale ma tale ridotto valore deve essere adeguatamente documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del contratto;

5) **utile d'impresa**: può essere anche inferiore alla percentuale del **10%** (dieci per cento) dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d'opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni), dei costi per spese generali, previsto per legge purché sussistono adeguate e dimostrate ragioni dell'accettabilità del suo ridotto valore.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE, i **documenti di giustificazione** devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

In ogni caso la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida emesse dall'ANAC, attuative del D.lgs. 50/2016.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei Moduli allegati, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a



corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.].

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 19 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con comunicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procederà a formalizzare l'aggiudicazione definitiva. Ai fini della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice e l'aggiudicatario dovrà produrre nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante potrà procedere alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini suindicati, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la disporrà a favore del concorrente che segue nella graduatoria. La graduatoria sarà considerata valida fino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto.

L'avviso di avvenuta stipula del contratto verrà pubblicato sul Profilo della Committente (www.univr.it) nella sezione "Gare di appalto".

Come prevede l'art 5 comma 2 del decreto del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** 2 dicembre 2016 *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.200,00 + iva (*milleduecento/00*). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CODICE ETICO

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente".



ART. 21 – COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione appaltante comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, a seguito di provvedimento esecutivo dell'organo competente, l'esito della stessa alle ditte che hanno partecipato alla gara. La ditta aggiudicataria dovrà comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa richiesti in sede di gara.

L'Amministrazione appaltante potrà comunque procedere in qualsiasi momento a verifiche d'ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione.

Nel termine che verrà indicato dall'Università di Verona, l'aggiudicatario sarà tenuto ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto successivamente all'aggiudicazione, sarà effettuata subordinatamente:

- alla costituzione della cauzione definitiva prevista dal presente Disciplinare di Gara;
- all'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 25.12.1956 n. 1423, ovvero di provvedimenti indicati nel secondo comma dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575, nonché degli artt. 10 ter e 10 quater della citata legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla verifica del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-economico;
- alla verifica della situazione di regolarità contributiva prevista dal D.L. 210/2002 e s.m.i;
- alla verifica delle dichiarazioni fatte dall'aggiudicatario.

Qualora la ditta non ottemperi a quanto richiesto ovvero le documentazioni non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell'offerta e/o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito questa Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 332 della legge 20.03.1865 n. 2248, all. F e successive modificazioni (incameramento cauzione provvisoria).

In tal caso, questa Amministrazione si riserva la facoltà di poter procedere alla stipula del contratto di appalto con il concorrente la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione, essersi qualificata come la seconda migliore.

Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

La Stazione Appaltante ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09 gennaio 2012 sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.R.P.V., l'ANCI Veneto e la Regione Veneto.

ART. 22 – ALTRE INDICAZIONI

Si precisa che:

- 1) I casi di esclusione sono quelli previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2) Nello svolgimento della prestazione oggetto della presente gara, la ditta dovrà obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la competente categoria di appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la prestazione.
- 3) La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti dei soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da questa e



indipendente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- 4) La partecipazione alla procedura di gara comporta la rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico, che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, emessi in seguito ad impugnazione degli atti e dei provvedimenti dell'Università di Verona, anche successivamente all'invio della comunicazione di aggiudicazione o alla stipula del contratto;

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nei termini di legge che decorrono dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"), fatta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i. Si fa rinvio agli articoli 23 e 24 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Restano salve le disposizioni di cui alla legge 241/90 e s.m.i..

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali saranno raccolti presso la stazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 24 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere, in merito all'esecuzione del contratto, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione appaltante, saranno regolate secondo le disposizioni della Parte IV del D.lgs. 163/2006.



Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Venezia.

ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4) e 6) della Legge 07.08.90 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Merlin, in qualità di Funzionario della Direzione Tecnica e Logistica dell'Università di Verona (tel. 045/8425230/ 5221 / 5220, pec. ufficio.protocollo@pec.univr.it).



TITOLO II – NORME CONTRATTUALI COMUNI

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto la ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione pari al 10% (*dieci per cento*) dell'ammontare netto dell'appalto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'appaltatore, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà essere rilasciata nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 103 del Codice (Dlgs 50/2016).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dell'appalto, la cauzione dovrà essere adeguata su richiesta della parte interessata.

La cauzione dovrà essere depositata a favore dell'Amministrazione presso l'Istituto cassiere dell'Università di Verona.

Tale deposito potrà essere costituito anche nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n° 348, e cioè mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n° 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- a. di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
- b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, C.C.;
- c. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di obbligarsi a versare al committente su semplice domanda, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dal committente;
- d. di ritenere valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, e comunque secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 27 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni utilizzando il proprio personale.

L'appaltatore nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Università di Verona, né potrà impegnare l'Università di Verona se non preventivamente autorizzato per iscritto. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti o dal personale dell'Università di Verona all'uopo autorizzati.

Ogni variazione della ragione sociale dell'appaltatore o trasformazione della medesima dovrà essere tempestivamente notificata all'Università di Verona.

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente disciplinare di gara sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

ART. 28 - SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate



nell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nella dichiarazione che la ditta dovrà ritornare sottoscritta dal suo legale rappresentante (allegato MOD SICUREZZA SUL LAVORO del presente disciplinare), prima dell'inizio del servizio. Il modulo prevede anche uno spazio per eventuali comunicazioni integrative che la ditta ritenga di suggerire per migliorare la sicurezza.

La ditta deve tenere in considerazione che dovrà operare all'interno di una struttura nella quale sono presenti dipendenti universitari e/o utenti e/o dipendenti di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi/forniture, con possibilità di affollamento in particolari orari di punta, e conseguente rischio di intralcio della circolazione, anche di sicurezza, qualora non venissero rispettate le disposizioni.

Per una migliore visione dei rischi presenti, ed una più precisa valutazione dei propri costi della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente affidamento, le ditte partecipanti potranno effettuare un sopralluogo delle aree interessate. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della offerta ed evidenziati, a parte nella stessa.

La ditta si farà carico, all'interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni ed a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

ART. 29 – ASSICURAZIONE

La ditta è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nell'utilizzo di quanto fornito, a persone, a beni mobili od immobili, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine è a carico dell'appaltatore l'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso società di primaria importanza con massimali commisurati all'importo del contratto e comunque gli stessi dovranno essere ritenuti sufficienti dal committente o in caso contrario dovranno essere opportunamente adeguati:

- polizza R.C.T.
- polizza infortuni.

Dette polizze dovranno essere esibite all'Università di Verona.

Le polizze dovranno esplicitamente contenere le seguenti condizioni di polizza:

- *“In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2^a del Codice Civile è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Amministrazione universitaria, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione”*
- *“Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'amministrazione universitaria, in nessun caso potranno aver luogo: diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto”.*

In ogni caso la ditta dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto alla



presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario, responsabile del contratto, comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla ditta concessionaria di intervenire.

Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il dirigente responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta concessionaria.

ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e della legge 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'Amministrazione verifica, l'assolvimento, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo numero tre inadempimenti o infrazioni per i quali sia stata applicata la penale (art. 16 del Capitolato Tecnico), è facoltà dell'Università degli Studi di Verona risolvere il contratto con preavviso di due mesi, salvo il risarcimento danni.

L'Università di Verona, inoltre, si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa sulle cauzioni e sulle ulteriori garanzie assicurative previste dal presente disciplinare nei seguenti casi:

- verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- cessione totale o parziale del contratto;
- cessione in subappalto, senza la preventiva autorizzazione;
- mancata stipula delle assicurazioni richieste;
- interruzione non motivata della prestazione;
- ripetute e gravi inadempienze contrattuali non eliminate dalla ditta anche a seguito di diffide formali dell'Università di Verona;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali.

Nel caso di inadempimento accertato dall'Università di Verona, nel concorso delle circostanze sopra specificate e di quelle previste dagli artt. 1453 e segg. C.C. si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida dell'Università di Verona ad adempiere nelle forme stabilite dalla Legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

L'inadempimento e l'infrazione, indipendentemente da quanto previsto al presente articolo, da parte dell'appaltatore, delle condizioni previste dal contratto, dà diritto all'Università di Verona di procedere alla rescissione in danno ed alla esecuzione d'ufficio del contratto stesso, fatto salvo il diritto dell'Università di Verona di agire nei confronti dell'appaltatore in opportuna sede.

Qualora l'appaltatore dovesse chiedere la risoluzione del contratto, prima della scadenza prevista e in



assenza di giustificati motivi, l'Università di Verona potrà, a titolo di risarcimento, rivalersi sul corrispettivo e sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto del maggior costo che possa derivare dall'assegnazione ad altri dell'appalto, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Qualora la ditta appaltatrice dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Università di Verona, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità della ditta appaltatrice e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per le prestazioni oggetto della gara, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la Società affidataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip S.p.a.